



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 146 DEL 27 MAGGIO 2008

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 26/05/2008, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;

RECLAMO N. 198 della società A.S. PETILIA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n°46 del 21.05.2008 (Ripetizione della gara di Finale Play – Off Petilia Calcio – Real Fondo Gesù del 17.05.2008).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;

RILEVA

In data 17.5.2008 si disputava, tra Petilia Calcio e Real Fondo Gesù, la finale di ritorno dei Play - Off della Terza Categoria girone "E" per l'accesso alla categoria superiore.

Il risultato finale vedeva il Petilia Calcio prevalere per 1 a 0. Poiché si trattava di risultato opposto a quello d'andata che aveva visto la vittoria del Real Fondo Gesù con identico punteggio, l'arbitro avrebbe dovuto disporre la disputa dei tempi supplementari in ossequio al regolamento.

Difatti con Comunicato Ufficiale n° 57 del 20 novembre 2007 il Comitato Regionale Calabria, in applicazione dell'articolo 49 N.O.I.F., nell'istituire le gare di Play - Off in tutti i campionati dilettantistici calabresi al fine di determinare le società promosse e retrocesse per ogni girone, dettava le norme da applicarsi alle citate fasi.

Statuiva in particolare che "in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti (senza attribuire valore doppio alle reti segnate in trasferta); verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Appare assolutamente pacifico che la gara di cui si tratta – per un palese errore del direttore di gara – non ha prodotto alcun risultato valido per la competizione in quanto sospesa prima che per regolamento potesse produrlo. Per tale ragione la gara va recuperata per come correttamente disposto dal giudice di primo grado in ossequio all'art. 29 del vigente Statuto e Regolamento.

Il reclamo va pertanto rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e rimette gli atti al Comitato Regionale Calabria per quanto di competenza;
dispone, infine, incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 199 della società POL. SALICE 2004

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°48 del 07.05.2008 (Squalifica calciatore IURMANO' Giuseppe fino al 07.05.2011, squalifica calciatore MINUTOLO Giuseppe fino al 07.05.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante si duole delle squalifiche in epigrafe ma il ricorso è stato trasmesso oltre i termini stabiliti dal Codice di Giustizia Sportiva all'articolo 44 punto 4 (I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”).

Nel caso che occupa la reclamante ha trasmesso il reclamo – avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n° 48 del 7.05.2008, pubblicato e affisso in pari data - con lettera raccomandata del 17.5.2008.

Il reclamo è pertanto viziato e va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 200 del Sig. SILLETTA Saverio (soc. Silana 1947)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°139 del 07.05.2008 (Squalifica per TRE gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Il reclamante impugna la decisione assunta dal giudice sportivo adducendo l'insussistenza dei fatti contestati.

Le ragioni addotte non sono da condividere non potendosi al contrario porsi in dubbio quanto affermato dal Commissario di Campo nel proprio rapporto.

Tuttavia la sanzione va rimodulata riducendola a due giornate di squalifica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore SILLETTA Saverio a DUE giornate di gara; dispone, infine, restituirsi la tassa versata.

IL SEGRETARIO
Dott. Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Cosentino